PROVINCIA DI CHIETI



SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO N. CH/2014/009 **Chieti, lì 11/11/2014**

- *Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA*
- *Servizio: Tecnico Ambiente*
- *Responsabile del Servizio: Dott. E. F. De Vincentiis*
- *Sigla compilatore: dp*
- *Tel.: 0871 4084207;*
- *Fax: 0871-4084307*
- *PEC:* ambiente@pec.provincia.chieti.it
  E- mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
  Sito Internet: www.provincia.chieti.it

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che la Ditta ***WEATHERFORD MEDITERRANEA S.P.A.***, con sede legale e operativa nel Comune di ORTONA, in C.da Sant'Elena, Zona Industriale C.F. e P. Iva 01429570698, iscritta alla C.C.I.A.A. di Chieti al n. 86888, con istanza[1] a firma del gestore pro tempore, Sig. *Giovanni D'Amico*[2], ha richiesto, per lo stabilimento sito nel Comune di ORTONA, in C.da Sant'Elena, Zona Industriale, l'autorizzazione[3] alle emissioni in atmosfera, *"per modifica sostanziale dello stabilimento"*, derivanti dall'attività di ***saldatura, verniciatura e lavorazione di componenti metallici,*** per i seguenti punti di emissione:

- *punti di emissione autorizzati ai sensi dell'art.269, parte V del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i.:*
  - ***E1** VERNICIATURA (FASE DI APPLICAZIONE)*
  - ***E1** VERNICIATURA (FASE DI ESSICCAZIONE)*
  - ***E1- BIS** IMPIANTO TERMICO (NON SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE)*
  - ***E2** VERNICIATURA*
  - ***E3** SALDOBRASATURA-RETTIFICATURA*
  - ***E4** IMPASTATRICE*
- *emissioni diffuse:*
  - ***ED1** SEGATURA*
  - ***ED2** OSSITAGLIO*
  - ***ED3** PULIZIA*
  - ***ED4** SEGATRICE LEGNO*
  - ***ED5 TMS** LAVAGGIO MATERIALE TUBOLARE*
  - ***ED6** LAVAGGIO CON IDROPULITRICE*
  - ***ED7** SVERNICIATURA*
  - ***ED8** SPAZZOLATURA*
  - ***ED9** PULIZIA*
  - ***ED10** CONTROLLO NON DISTRUTTIVO*
  - ***ED11** VERNICIATURA MANUALE*

TECNICO-AMBIENTE

[1] acquisita al Protocollo del Settore 7 n° 59218 del 06/12/2012 e corredata della relativa documentazione tecnica agli atti;
[2] nato a Roma il 18/06/1964 e residente a Chieti;
[3] ai sensi dell'art. 269 parte V del D.Lgs. 152/06.

ED12 SPOGLIATURA
ED13 RETTIFICATURA
ED14 CARICA BATTERIA

- *punti non soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 272 c. 1 del D. Lgs. 152/2006;*
  E5 GENERATORE ACQUA CALDA SANITARIA
  E6 POWER UNIT
  E7 UNITÀ DI POTENZA TMS
  E8- E9 VAPORIERA PER IDROPLURITIRICE
  E10 - E11 - E12 CALDAIA UFFICI

RICHIAMATE:

le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs. 128/2010, ed in particolare che:

- le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "*stabilimento*" e non per singolo "impianto";
- i singoli impianti presenti nello *stabilimento* non sono oggetto di distinte autorizzazioni;
- l'autorizzazione rilasciata per lo *stabilimento* ha una durata di quindici anni;
- il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;
- l'aggiornamento dell'autorizzazione non comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;
- la modifica sostanziale di uno *stabilimento* comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica stessa;
- lo *stabilimento* nel quale sono presenti *anche* attività o impianti diversi da quelli inseriti nell'adesione all'autorizzazione generale prevista dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06, è assoggettato alla procedura amministrativa stabilita dall'articolo 269 del D.lgs. 152/06.

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti,* a far data dal 25/05/2006;

VISTA:

- **la** Parte Quinta, Titolo I e i relativi allegati, del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito indicato Decreto;
- **la** L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;
- **la** Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);
- la Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:
  - *sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*
  - *è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;*
  - *è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;*
- **la** Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: "Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle

emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2";

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07);

CONSIDERATO:

- che in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 c.1 lett. o) del Decreto;
- che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile, ai sensi del citato Decreto, all'Art. 269;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del D.Lgs. n. 152/06 (testo vigente), approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO:

- che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n. 616/int. del 14/02/2013 è stata indetta la Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e segg. della legge 241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);
- che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n. 6630 del 14/02/2013, ha convocato la prima riunione della conferenza dei servizi per il giorno 06/13/2013, alla quali sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:
  - Comune di ORTONA (CH);
  - ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica) di CHIETI;
  - ARTA Distretto Provinciale di Chieti;
- per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

PRESO ATTO che:

1. nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 06/03/2013, come da verbale (ALLEGATO 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
   - l'ARTA ha espresso parere tecnico favorevole con prescrizioni;
   - il rappresentante del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL 2 ha espresso il parere favorevole con condizioni e/o osservazioni, facendo salva la competenza del Servizio PSAL per un giudizio di merito sull'entità delle emissioni diffuse in relazione alla tutela e alla salute dei lavoratori;
2. con nota prot. 2532 del 06/05/2014, l'ARTA ha fornito chiarimenti in ordine ad eventuali variazioni quali-quantitative delle emissioni a seguito della modifica sostanziale dello stabilimento presentata dalla Ditta, rispetto a quanto già autorizzato (ALLEGATO 2);
3. con atto prot. n. 33450 del 25/09/2014 il Responsabile del procedimento, dott. Enzo Franco De Vincentiis, ha adottato la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi (ALLEGATO 3), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche a seguito dell'acquisizione:
   - ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n. 241/90, del silenzio –assenso del Comune di Ortona, con riferimento al DPR n. 380/2001, per tutti gli aspetti inerenti alle competenze proprie e conferite in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro;
   - dei pareri favorevoli espressi dal Comune di Ortona con nota prot. 2014/0016279 del 17/06/2014, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 21729 del 19/06/2013 (cfr. ALLEGATO 3) ai sensi del R.D. 1265/1934, in adesione al parere della ASL 02, riportato nella nota prot. 174 del 12/03/2013 e con le prescrizioni nello stesso previste e, in materia di Vin.ca, ai sensi della L.R. 46/2012;

4. la suddetta determinazione conclusiva favorevole è stata trasmessa il 25/09/2014, a mezzo pec, con prot. n. 33450 a tutti i componenti la Conferenza, con l'avvertenza che gli stessi potevano esprimere il proprio motivato dissenso nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa;

DATO ATTO che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente in data 16/10/2014 prot. 2739/INT;

PRESO ATTO:

- che la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "*spese istruttorie amministrative*";
- che con nota circolare n. 11001/119/20(8) Uff. II Ord. e Sic. Pubb. del 15/04/2014 del Gabinetto del Ministro dell'Interno viene chiarito che, per le autorizzazioni ambientali alle emissioni in atmosfera, non è necessario effettuare la verifica antimafia di cui all'art. 67 del d.lgs. n.159/2011 e s.m.i.;
- del documento di verifica dell'autocertificazione della C.C.I.A.A. n. P V470502del 03/10/2013;

RITENUTO che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione di specifico provvedimento di merito;

RILEVATO che le novità normative sopra richiamate introdotte dal D.Lgs. 128/2010 comportano:

a) il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera riferite allo *stabilimento* e non più ai singoli *impianti* o *attività;*

b) l'assorbenza nella procedura amministrativa di cui all'art. 269 degli impianti inseriti nell'adesione all'autorizzazione generale prevista dall'art. 272, comma 2, qualora, nello stabilimento, siano presenti anche attività o impianti assoggettate a procedure diverse.

VISTO l'art. 107, Comma 3, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

La ditta WEATHERFORD MEDITERRANEA S.P.A.[4] ., con sede legale e operativa nel Comune di ORTONA, in C.da Sant'Elena, Zona Industriale C.F. e P. Iva 01429570698, iscritta alla C.C.I.A.A. di Chieti al n. 86888, nella persona del gestore pro tempore, Sig. Giovanni D'Amico, alle emissioni in atmosfera, con riferimento allo stabilimento di ORTONA, in C.da Sant'Elena, Zona Industriale, derivanti dall'attività di ***saldatura, verniciatura e lavorazione di componenti metallici***, per i seguenti punti di emissione:

1.1. punti di emissione autorizzati ai sensi dell'art.269, parte V del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i.:

- 1.1.1. E1 VERNICIATURA (FASE DI APPLICAZIONE)
- 1.1.2. E1 VERNICIATURA (FASE DI ESSICCAZIONE)
- 1.1.3. E2 VERNICIATURA
- 1.1.4. E3 SALDOBRASATURA-RETTIFICATURA
- 1.1.5. E4 IMPASTATRICE

1.2. emissioni diffuse:

- 1.2.1. ED1 SEGATURA
- 1.2.2. ED2 OSSITAGLIO
- 1.2.3. ED3 PULIZIA
- 1.2.4. ED4 SEGATRICE LEGNO

---

[4] **sulla base:**

- dell'istanza acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. 59218 del 06/12/2012, e successive integrazioni, in atti, prot. n. 11327 del 20.03.2013 e della relativa documentazione tecnica allegata;
- della determinazione conclusiva favorevole della Conferenza dei Servizi del **25/09/2014 (allegato 3)**, richiamata in premessa;

Secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel *Quadro Riassuntivo delle Emissioni* **(Q.R.E.)** datato **30/08/2012 (allegato 4)** sottoscritto dal gestore e avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

TECNICO-AMBIENTE

1.2.5. *ED5 TMS LAVAGGIO MATERIALE TUBOLARE*
1.2.6. *ED6 LAVAGGIO CON IDROPULITRICE*
1.2.7. *ED7 SVERNICIATURA*
1.2.8. *ED8 SPAZZOLATURA*
1.2.9. *ED9 PULIZIA*
1.2.10. *ED10 CONTROLLO NON DISTRIBUTIVO*
1.2.11. *ED11 VERNICIATURA MANUALE*
1.2.12. *ED12 SPOGLIATURA*
1.2.13. *ED13 RETTIFICATURA*
1.2.14. *ED14 CARICA BATTERIA*

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni Q.R.E., datato 30/08/2012 (ALLEGATO n. 4), sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

2.1. Ai sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, per una durata di *15 (quindici) anni,* dalla data del rilascio del presente atto, fatta salva diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.
La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;

2.2.2. comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.e ii.);

2.3. Restano ferme le prescrizioni, in quanto applicabili, contenute nell'autorizzazione già in essere e le condizioni di cui all'*Art. 269 comma 7* del citato Decreto, in ordine all'esercizio dell'impianto nelle more dell'adozione del presente provvedimento;

2.4. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato ***Q.R.E.*** **(ALLEGATO n. 4)** *del precedente* ***Art. 1,*** ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.
In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 1, 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;**

4.2. altresì, **di rispettare** delle seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

4.2.1. dalla data della messa in esercizio della modifica del punto **E4 (Impastatrice)**, che dovrà essere comunicata nei termini previsti (con un anticipo di almeno 15 giorni, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere

TECNICO-AMBIENTE

trasmesse agli enti preposti, entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;

4.2.2. **predisporre**, a cura e a carico della Ditta, per tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo le modalità di cui al successivo Art. 9, trasmettendo all'ARTA i relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi:

a) un autocontrollo **semestrale**, per i punti **E1** (entrambe le fasi) ed **E2** (verniciatura)

b) un autocontrollo **annuale**, per i punti **E3** (saldobrasatura-rettificatura) ed **E4** (impastatrice);

Per l'eventuale rimodulazione della frequenza di autocontrollo vedasi l'ALLEGATO 1.

4.2.3. utilizzare per l'inquinante COT la metodica di riferimento riportata nella citata nota di chiarimento dell'Arta, prot. 2532 del 06/05/2014 (ALLEGATO 2);

4.2.4. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messi a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;

4.2.5. **effettuare** i controlli di competenza sulla base dei metodi e dei monitoraggi previsti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.

4.2.6. adeguare, nel rispetto delle norme UNI EN 13284 – 1:2003 e UNI 10169/2001, i punti di campionamento sia per quanto attiene il d.lgs. n.81/08 che per quanto attiene il numero dei tronchetti adibiti al campionamento ed il loro posizionamento;

pena l'applicazione dell'Art. 279 – Commi 3 – 4,

4.2.7. **comunicare**, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio della modifica dell'impianto, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;

4.2.8. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.
Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.
I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.
In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si obbliga a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza.
Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, *a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto,* l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) *effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento.*
Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

TECNICO-AMBIENTE

Art. 8

che, *a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza),* la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto* e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.*

PRECISA

Art. 9

9.1. **che,** per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. **che,** Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale, di cui uno in bollo.
Il presente atto viene trasmesso a mezzo PEC a:

- ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- Comune di ORTONA (CH);
- ASL2 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione) Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di CHIETI;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- alla Polizia Provinciale (SEDE).

TECNICO-AMBIENTE

Art.15

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE
(Dott.ssa D. Pavone)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. E.F. De Vincentiis)

IL DIRIGENTE
(Ing. G. Moca)

TECNICO-AMBIENTE

ALL. 1

PROVINCIA DI CHIETI

ALLEGATO n. 1
Autorizzazione
n. CH\2014\009 del 11/11/2014
Pagine n . 5

SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Provincia di Chieti – C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690
Settore 7
Servizio Tecnico Ambiente
Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
Tel.: +39 0871 4084218 – Fax: +39 0871 4084307
E- mail: g.moca@provincia.chieti.it
Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
Tel.: +39 0871 4084207 – Fax: +39 0871 4084307
E- mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it
Istruttore direttivo: Dott.ssa Stefania Rossi
Tel.: +39 0871 4084398 – Fax: +39 0871 4084307
E- mail: s.rossi@provincia.chieti.it
Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 – 66100 CHIETI
PEC: *ambiente@pec.provincia.chieti.it*
E- mail: *sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it*
Sito Internet:http.//www.provincia.chieti.it

OGGETTO: *D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06.*

DITTA:

WEATHERFORD MEDITERRANEA SPA

Rif. Sede legale e operativa : **C.da Sant'Elena - Z.I. - ORTONA(CH)**

Stabilimento: Attività di saldatura, verniciatura e lavorazione di componenti metallici.

Punti di emissione:

E1 verniciatura (fase di applicazione)
E1 verniciatura (fase di essiccazione)
E2 verniciatura
E3 saldobrasatura-rettificatura
E4 impastatrice
ED1 segatura
ED2 ossitaglio
ED3 pulizia
ED4 segatrice legno
ED5 TMS lavaggio materiale tubolare
ED6 lavaggio con idropulitrice
ED7 sverniciatura
ED8 spazzolatura
ED9 pulizia
ED10 controllo non distruttivo
ED11 verniciatura manuale
ED12 spogliatura
ED13 rettificatura
ED14 carica batteria

punti non soggetti ad autorizzazione

E1- bis impianto termico
E5 generatore acqua calda sanitaria
E6 Power Unit
E7 unità di potenza TMS
E8 – E9 Vaporiera per idropluritirice
E10 - E11 - E12 Caldaia uffici

TECNICO-AMBIENTE

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI

OK

PREMESSO

- che, con atto in data 14/02/2013, prot. n.616/int., è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- che, con nota in data 14/02/2013, prot. n. 6630 del responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 06/03/2013;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
  - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;
  - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti-Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti o suo delegato;
  - il rappresentante del Comune di Ortona;
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di indizione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **2013 (duemilatredici)** il giorno **6 (sei)** del mese **marzo** in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la prima riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario sono state svolte dalla Dott.ssa Stefania Rossi.
Alle ore 9,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:
- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;
- per la A.S.L. 02 LANCIANO-VASTO–CHIETI - Dipartimento di prevenzione - Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti la Dott.ssa Maria Capista;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "*regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche*", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiarano indifferenti alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:
- il Comune di Ortona;

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.
Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti:
- il sig. Giovanni D'Amico, legale rappresentante della ditta;
- il sig. Fabrizio Scogna, Responsabile Sicurezza ed Ambiente della Ditta;
- l'Ing. Tommaso D'Addazio, Consulente tecnico della Ditta;

TECNICO-AMBIENTE

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:

- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-*ter* della legge 241/1990 e sul *regolamento provinciale* sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta

- che, a norma dell'art. 269 c.3 del D.Lgs 152/2006, la *"Conferenza"* è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, **nei procedimenti svolti dal Comune, ai sensi del DPR n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e/o regionale in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, nonché ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie)**;
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella *"Conferenza di Servizi,* deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente, inoltre, illustra le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs 128/2010, evidenziando in particolare che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "*stabilimento*" e non per singolo *"impianto"* così come da vecchia procedura. Il Presidente, pertanto, chiede a tutti gli Enti di competenza di esprimere il proprio parere di merito in riferimento all'intero stabilimento.

A questo punto il Presidente dà lettura dell'istanza inoltrata dalla Ditta (ns prot. n. 59212 del 06/12/2012) inerente l'aggiornamento dell'autorizzazione a causa della modifica sostanziale dello stabilimento.

Il rappresentante della Ditta specifica che la modifica sostanziale oggetto dell'istanza deriva dal fatto che si prevede un aumento dei quantitativi di materie prime connesse alla fase dell'impastatrice (punto di emissione E4), inoltre chiarisce che il nuovo QRE presentato ricomprende tutti i punti di emissione dello stabilimento ai sensi del d. lgs. N.128/2010.

Il Presidente, preso atto del chiarimento della Ditta ed evidenziato che si procederà ad adottare un'autorizzazione per l'intero stabilimento ricomprendendo tutti gli impianti, invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta ed in particolare:

- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportato nella " Relazione Tecnica " prodotta dalla Ditta <u>in rapporto :</u>
  - *alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);*
  - *al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;*
- sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;

TECNICO-AMBIENTE

- sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;
- sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli;

*Il rappresentante dell'**ARTA**, constatata l'assenza dei rappresentanti del Comune, stante l'impossibilità a procedere ad una discussione di ordine tecnico per quanto attiene l'istanza presentata, procederà all'espressione del parere tecnico di competenza fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo distretto non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.*

Il rappresentante dell'ARTA, per quanto attiene l'istanza presentata, esprime parere tecnico favorevole con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- *per il punto di emissione E4, dalla data della messa in esercizio della modifica, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;*
- *frequenza autocontrolli semestrale per i punti di emissione E1 e E2.*
- *frequenza autocontrolli annuale per i punti di emissione E3 e E4;*
- *sulla base delle risultanze analitiche prodotte durante la marcia controllata e durante gli autocontrolli se sarà possibile presentare un QRE con valori limite più contenuti, dietro richiesta della Ditta, potrà essere rimodulata la frequenza di autocontrollo.*

Si rammenta che, nel rispetto delle norme UNI EN 13284 -1:2003 e UNI 10169/2001, sarà necessario adeguare i punti di campionamento sia per quanto attiene il D. Lgs. n.81/08 che per quanto attiene il numero dei tronchetti adibiti al campionamento stesso ed il loro posizionamento.

La rappresentante del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione della ASL 02, Dott.ssa Maria Capista, considerato quanto emerso dalla discussione e preso atto di quanto dichiarato da ARTA, esprime parere favorevole all'autorizzazione richiesta, alle seguenti condizioni e/o osservazioni:

1. la schede di sicurezza relative a prodotti contenenti sostanze classificate pericolose per la salute siano messe a disposizione delle maestranze e redatte in lingua italiana ai sensi del regolamento REACH 1907/2006 e s.m.i. e regolamento CLP 1272/2008, tali schede devono essere tenute costantemente aggiornate;
2. sia assicurata in costanza di tempo un'accurata manutenzione degli impianti di abbattimento adottati ed evitata ogni condizione che possa arrecare danno o nocumento al vicinato.
3. si raccomanda la Ditta di non utilizzare, nel ciclo produttivo ed in continuità di tempo prodotti contenenti sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione;

Per un giudizio di merito sull'entità delle emissioni diffuse in relazione alla tutela della salute dei lavoratori è fatta salva la competenza del Servizio PSAL della ASL.
In ogni caso si reputa opportuno da parte della Ditta rendere disponibili per le maestranze l'utilizzo di DPI adeguati.

Il Presidente evidenzia che in ordine alla problematica attinente alle schede di sicurezza le stesse, essendo state prodotte nella versione in inglese devono essere riprodotte in italiano, altresì per quelle eventualmente mancanti si invita a fornirle nel termine di 30 giorni a tutti i componenti obbligatori della presente Conferenza dei Servizi.

A seguito dell'acquisizione delle integrazioni documentali verrà adottata la determinazione conclusiva della Conferenza.

TECNICO-AMBIENTE

Il Presidente alle ore 12.30 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento verrà consegnato ai Soggetti presenti, riservandosi di trasmetterne copia ai Soggetti assenti.

Il presente verbale verrà trasmesso, tramite raccomandata postale AR o pec, ai componenti della Conferenza che risultano assenti, sebbene regolarmente convocati, i cui pareri di competenza non risultano ancora espressi.
Essi **possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.**

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, all'esito dei lavori della suddetta Conferenza, **si considererà acquisito l'assenso del Comune, con riferimento al DPR n.380/2001, per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e regionale, in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie),** qualora il relativo parere di merito non venga espresso definitivamente nel termine suddetto.

Allo stesso modo, si considererà acquisito **il parere della ASL 02**, Dipartimento di prevenzione - Servizio PSAL **per gli aspetti di propria competenza,** qualora la stessa non si pronunci in modo definitivo entro lo stesso termine.

Chieti, li 06 marzo 2013

Il Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti

.....

Il Rappresentante del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti del Dipartimento di Prevenzione della ASL 02 di Chieti

.....

Il Rappresentante della ditta

.....

.....

Il Consulente tecnico

.....

Il Presidente della Conferenza di Servizi

.....

Il segretario

.....

TECNICO-AMBIENTE

ALL. 2

ALLEGATO n.2
Autorizzazione
n. CH\2014\009 del 11/11/2014
Pagine n . 1

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Distretto Provinciale di Chieti

ARTA ABRUZZO - DIST. CHIETI
Anno 2014 | Titolo I | Classe 01 | PARTENZA
Prot.n. 2532 | Del 06/05/2014

Spett.le **PROVINCIA DI CHIETI**
Servizio Tecnico Ambiente
Piazza M. Venturi n°4, 66100 Chieti
PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it

OGGETTO: *D. L.vo 152/06, Parte V – Ditta **Weatherford Mediterranea S.p.a.**– Stabilimento sito in c.da S. Elena, Ortona (CH): Chiarimenti .*

Si riscontra la nota Prot. 14324 del 18/04/2014, relativa alla richiesta di chiarimenti da fornire circa la richiesta di modifica sostanziale dello stabilimento presentata dalla ditta in oggetto in data 16/11/2012 e discussa in sede di Conferenza dei Servizi del 06/03/2013.
Nello specifico viene chiesto di chiarire se tale istanza di modifica sostanziale comporta una variazione quali-quantitativa delle emissioni rispetto a quanto già autorizzato.
Dal confronto del Q.R.E. autorizzato del 14/04/2011, con quello datato 30/08/2012 allegato alla domanda di modifica sostanziale, emerge la presenza del parametro *COT* relativo alla fase di essiccazione della verniciatura di cui al punto di emissione **E1.**
Tale parametro non era stato previsto nella precedente istanza di autorizzazione, sebbene già presente, poiché è riferibile al quantitativo di Sostanze Organiche Volatili emesse nella fase di verniciatura che, durante l'essiccazione, vengono degradate per effetto termico e possono essere determinate per lettura diretta come Carbonio Organico Totale (Rif. UNI EN 12619:2013).
Anche per quanto riguarda le emissioni provenienti dai punti denominati **E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12** e dai punti di emissione diffusa denominati da **ED1** a **ED14** non si effettua alcuna variazione in quanto gli stessi, riferiti agli impianti termici ed ai punti di emissione diffusa, erano già attivi con le precedenti autorizzazioni e sono stati contemplati nella richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi di quanto previsto nel Decreto Legislativo 29 Giugno 2010 n° 128.
Esclusi gli aspetti sopra descritti va rilevato l'aumento (da 390 ton/anno a 1000 ton/anno) della materia prima *Cemento* che viene utilizzata nell'impastatrice alla quale è asservito il punto di emissione denominato **E4**, anche se tale incremento non determina alcuna variazione alle emissioni.

Si rimette per quanto di competenza, cogliendo occasione per inviare distinti saluti.

Il Responsabile U.O.
Dott. Oscar Corsini

Il Dirigente Chimico
Dott.ssa Giovanna Mancinelli

A.R.T.A. ABRUZZO
DISTRETTO PROVICIALE di CHIETI
IL DIRETTORE
Dott.ssa Virginia Lena

ALL. 3

PROVINCIA DI CHIETI

ALLEGATO n. 3
Autorizzazione
n. CH\2014\009 del 11/11/2014
Pagine n. 10

Prot. n. 33450
Chieti, 25/09/2014

Pratica n. 14359 (da citare nella futura corrispondenza)

PEC

Spett.le DITTA WEATHERFORD MEDITERRANEA SPA
C/a Giovanni D'Amico
C.da Sant'Elena - Z.I.
ORTONA (CH)
Pec: weatherford@legalmail.it

Al COMUNE di ORTONA
Pec: protocollo@pec.comuneortona.ch.it

All' ARTA ABRUZZO
Distretto Provinciale di Chieti
Via Spezioli n. 52
66100 CHIETI
Pec: dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

All' ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI
Dipartimento di Prevenzione
- Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (Siesp)
- Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spals)

Via Martiri Lancianesi
66100 CHIETI
Pec: prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it
Pec: siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it

OGGETTO: *D.Lgs 152/2006 – art. 269* Autorizzazione emissioni in atmosfera.
DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Ditta WEATHERFORD MEDITERRANEA SPA
Rif. Sede legale e operativa: C.da Sant'Elena - Z.I. - ORTONA(CH)
Stabilimento: Attività di saldatura, verniciatura e lavorazione di componenti metallici.
Punti di emissione:

- *Emissioni convogliate:*
  - E1 verniciatura (fase di applicazione)
  - E1 verniciatura (fase di essiccazione)
  - E1- bis impianto termico (non sottoposto ad autorizzazione)
  - E2 verniciatura
  - E3 saldobrasatura-rettificatura
  - E4 impastatrice
- *Emissioni diffuse:*
  - ED1 segatura
  - ED2 ossitaggio
  - ED3 pulizia
  - ED4 segatrice legno
  - ED5 TMS lavaggio materiale tubolare
  - ED6 lavaggio con idropulitrice
  - ED7 sverniciatura

TECNICO-AMBIENTE

Settore 7 – Tutela ambientale e delle acque, energia e sviluppo sostenibile, tutela della fauna - Servizio Tecnico Ambiente
Dirigente: Ing. G. MOCA
P.O.: Ing. E. DE VINCENTIIS
Istruttore direttivo: Dott.ssa D. PAVONE
Sigla compilatore. dp

Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI
CF: 80000130692 – PI: 00312650690
Tel. 0871.408.4207 - Fax 0871.4084307
www.provincia.chieti.it
sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
ambiente@pec.provincia.chieti.it

ED8 spazzolatura
ED9 pulizia
ED10 controllo non distributivo
ED11 verniciatura manuale
ED12 spogliatura
ED13 rettificatura
ED14 carica batteria

- *Punti non soggetti ad autorizzazione:*
  E5 generatore acqua calda sanitaria
  E6 Power Unit
  E7 unità di potenza TMS
  E8 Vaporiera per idropluritirice
  E10 - E11 - E12 Caldaia uffici

PREMESSO CHE:

- con atto prot. N. 616/int. del 14/02/2013, è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- con nota prot. n. 6630 del 14/02/2013 del responsabile del procedimento, è stata convocata la prima riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 06/03/2013;
- all'esito della suddetta riunione della Conferenza di Servizi, il Responsabile del Procedimento si è riservato di assumere la determinazione conclusiva, a seguito della trasmissione da parte della Ditta delle integrazioni documentali richieste e sulla base dei pareri acquisiti nel corso dei lavori;

VISTO il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 06/03/2013, come risulta dal verbale in atti;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni reso, in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 06/03/2013, dalla ASL 02 Lanciano Vasto Chieti - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica – fatta salva la competenza del Servizio PSAL per un giudizio di merito sull'entità delle emissioni diffuse in relazione alla tutela e alla salute dei lavoratori, come da verbale in atti;

CONSIDERATO CHE la Ditta, con nota del 14/03/2013, acquisita al protocollo in data 20/03/2013, con numero 11327, ha provveduto a fornire le integrazioni documentali richieste nella seduta del 06/03/2013;

DATO ATTO che con nota prot. 10041 del 12/03/2013 è stato trasmesso il verbale della seduta del 06/03/2013 con invito, agli Enti che non vi avessero ancora provveduto, ad esprimere il parere di competenza entro quindici giorni dalla ricezione dello stesso;

RITENUTO che può considerarsi acquisito, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n. 241/90, il parere della ASL 02 – Dipartimento di Prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro non avendo espresso il parere di competenza nel termine assegnato di quindici giorni dalla data di ricezione del verbale della Conferenza;

VISTA la nota del Comune di Ortona prot. 2014/0016279 del 17/06/2014 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 21729 del 19/06/2013), che si allega, con cui lo stesso:

- ha trasmesso il parere favorevole espresso ai sensi del R.D. 1265/1934, in adesione al parere della ASL 02 con le prescrizioni nello stesso previste;
- ha trasmesso il parere ai sensi della L.R. 46/2012 ritenendo di non doversi procedere ad una valutazione degli impatti su siti, specie e habitat di interesse comunitario, dato che l'intervento non comporta variazioni quali-quantitative delle emissioni;

Settore 7 – Tutela ambientale e delle acque, energia e sviluppo sostenibile,
tutela della fauna - Servizio Tecnico Ambiente
Dirigente: Ing. G. MOCA
P.O.: Ing. E. DE VINCENTIIS
Istruttore direttivo: Dott.ssa D. PAVONE
Sigla compilatore. dp

Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI
CF: 80000130692 – PI: 00312650690
Tel. 0871.408.4207 - Fax 0871.4084307
www.provincia.chieti.it
sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
ambiente@pec.provincia.chieti.it

- ha subordinato l'espressione di un eventuale parere ai sensi del DPR 380/2001, alla presentazione al Suap di adeguata istanza e relativa documentazione, essendo carenti gli elaborati agli atti del Comune;

DATO ATTO CHE con ns. nota prot. n. 28645 del 18/08/2014 in riscontro alla citata nota prot. 2014/0016279 del 17/06/2014, il Comune di Ortona è stato invitato a comunicare, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa il proprio motivato dissenso ovvero, l'adozione di eventuali atti inibitori o repressivi di propria esclusiva competenza ai sensi del DPR n.380/2001, qualora ritenesse sussistenti per lo stabilimento di che trattasi problematiche di tipo urbanistico-edilizio.

VISTO il comma 7 dell'art.14-ter della legge n.241/1990 secondo cui si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale ed alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA , **il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza**;

RITENUTO che può considerarsi acquisito, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso del Comune di Ortona, **con riferimento al DPR n. 380/2001, per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite in materia ambientale, paesaggistica ed altro,** stante la mancata espressione di tale parere definitivo nel termine assegnato;

VISTO il comma 6-bis dell'art. 14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i che stabilisce che l'amministrazione procedente, all'esito dei lavori della Conferenza, **valutate le specifiche risultanze della stessa e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse** in detta sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare o risultate assenti alla predetta Conferenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

adotta, sulla base dei pareri ed atti di assenso sopra riportati, DETERMINAZIONE CONCLUSIVA FAVOREVOLE della Conferenza di Servizi, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla predetta Conferenza.

La seguente nota viene trasmessa a mezzo PEC ai componenti della Conferenza i cui pareri non risultano ancora espressi e/o non conformi a quanto previsto dal "*regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche*", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, ***che possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.***

Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della conferenza dei servizi all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. E. DE VINCENTIIS

TECNICO-AMBIENTE

Settore 7 – Tutela ambientale e delle acque, energia e sviluppo sostenibile, tutela della fauna - Servizio Tecnico Ambiente
Dirigente: Ing. G. MOCA
P.O.: Ing. E. DE VINCENTIIS
Istruttore Direttivo: Dott.ssa D. PAVONE
Sigla compilatore. dp

Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI
CF: 80000130692 – PI: 00312650690
Tel. 0871.408.4207 - Fax 0871.4084307
www.provincia.chieti.it
sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
ambiente@pec.provincia.chieti.it

Da "protocollo@pec.comuneortona.ch.it" <protocollo@pec.comuneortona.ch.it>

A "ambiente@pec.provincia.chieti.it" <ambiente@pec.provincia.chieti.it>, "affari.presidenza@pec.regione.abruzzo.it" <affari.presidenza@pec.regione.abruzzo.it>, "dist.chieti@pec.artaabruzzo.it" <dist.chieti@pec.artaabruzzo.it>, "info@pec.asl2abruzzo.it" <info@pec.asl2abruzzo.it>, "suapchietinortonese@legalmail.it" <suapchietinortonese@legalmail.it>, "ortona@eu.weatherford.com" <ortona@eu.weatherford.com>

Data martedì 17 giugno 2014 - 14:56

[20140016279] DITTA WEATHERFORD MEDITERRANEA SPA. Autorizzazione emissioni in atmosfera. art. 269 D.Lgs. 152/2006. PARTE V. INVIO PARERI

Allegato(i)

Segnatura.xml (7 Kb)
TULLSS_parere.pdf (257 Kb)
VINCA_parere.pdf (243 Kb)
WEATHERFORD_MEDITERRANEA_SPA_TRASMISSIONE PARERI.pdf (115 Kb)

PROVINCIA DI CHIETI
MACROSTRUTTURA F
2172
19 GIU. 2014
Servizio:
T.A.
Rgn. 17/07/14

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
Attività Tecniche e Produttive
LL.PP Mobilità Ambiente Energia

66026 ORTONA (CHIETI) tel. 085 90571 - fax 085 9057431

PROT. 2014/0016279
Risposta a nota p.le 18057 del 21/05/2014
Allegati:

Ortona, li 17 GIU. 2014

ambiente@pec.provincia.chieti.it

PROVINCIA DI CHIETI
Settore 7 Tutela Ambientale e delle Acque,
Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna
Servizio Tecnico Ambiente
Piazza Monsignor Venturi, 4
66100 CHIETI

affari.presidenza@pec.regione.abruzzo.it

e p.c

REGIONE ABRUZZO
Direzione Affari della Presidenza
Politiche Legislative e Comunitarie
Programmazione, Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia
Servizio Conservazione della Natura e A.P.E.
Via Leonardo da Vinci,6
67100 L'AQUILA

dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

ARTA ABRUZZO
Distretto P.le di CHIETI
Via Spezioli,52
66100 CHIETI

info@pec.asl2abruzzo.it

ASL LANCIANO VASTO CHIETI
Dipartimento di Prevenzione, Servizio I. E. e S.P.
Via Martiri Lancianesi
66100 CHIETI

suapchietinortonese@legalmail.it

SUAP CHIETINO-ORTONESE
Sportello Unico per le Attività Produttive
Via Amendola, 53
66100 CHIETI

italy.ortona@eu.weatherford.com

DITTA WEATHERFORD MEDITERRANEA S.p.A.
Contrada S. Elena Zona Industriale
66026 ORTONA (CH)

OGGETTO: DITTA WEATHERFORD MEDITERRANEA S.p.A.
D.Lgs. 152/2006 – art. 269 Parte V – Autorizzazione emissioni in atmosfera.
Istanza di autorizzazione per modifica sostanziale dello stabilimento.
Stabilimento: attività di saldatura, verniciatura e lavorazione di componenti metallici

In riferimento all'oggetto ed in riscontro alla nota della Provincia di Chieti - Settore 7- Servizio Tecnico Ambiente - prot. n. 18057 del 21/05/2014, si trasmette, in allegato alla presente:

- parere ai sensi della L.R. n. 46/2012 - "*Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 recante "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*", espresso in data 16/06/2014;
- parere ai sensi del R. D. n. 1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie) espresso dal Sindaco pro tempore;

si precisa, ad ogni buon fine, che l'espressione di eventuale parere ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., qualora necessaria per l'intervento in oggetto, è subordinata alla presentazione, presso il competente S.U.A.P., di adeguata istanza corredata dalla documentazione di rito e comunque prevista dal vigente regolamento edilizio comunale, stante la carenza, in tal senso, degli elaborati agli atti.

Cordialità.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Ing. Nicola PASQUINI

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
Attività Tecniche e Produttive
LL.PP Mobilità Ambiente Energia

66026 ORTONA (CHIETI) tel. 085 90571 - fax 085 9057431

PROT. 16203/14
Risposta a nota 18057 del 21/05/2014
Allegati:

Ortona, li 17 GIU. 2014

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

SIC IT7140106 Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino)

D.P.R. n. 357/1997 - "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*".
L.R. n. 46/2012 - "*Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 recante "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*".

OGGETTO. DITTA WEATHERFORD MEDITERRANEA S.p.A. Contrada Sant'Elena. Z. I. ORTONA D.Lgs. 152/2006. Parte V art. 269 - Autorizzazione emissioni in atmosfera.

In riferimento all'oggetto e alla nota della Provincia di Chieti - Settore 7- Servizio Tecnico Ambiente - pervenuta a mezzo p.e.c., con cui si chiede a questo Ente l'espressione del parere di competenza ai sensi della L.R. 46/2012 in materia di V. Inc. A.;

richiamate:

-la nota comunale prot. n. 12003 del 7/05/2013 con cui si chiedeva alla ditta la produzione di uno studio di incidenza ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97;

-la successiva nota comunale prot. n. 18724 del 04/07/2013;

-la nota assunta al protocollo generale, n. 34350 del 22/11/2013, rimessa dalla Ditta con il riepilogo delle sorgenti emissive oggetto di autorizzazione;

- il quesito, prot. n. 309 del 7/01/2014, posto dal Comune di Ortona alla Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie Programmazione - Servizio Conservazione della Natura e A.P.E. circa l'applicabilità o meno dell'esclusione del progetto de quo dalla procedura di V. Inc. A. stante il quadro emissivo comunicato;

- la risposta, prot. n. 925/BN PARC del 25/02/2014, della Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie Programmazione Territorio, Ambiente, Energia – ritenuta da questo Ente non dirimente;

- la successiva nota comunale n. 7940 del 24/03/2014 con cui si comunicava all'Autorità Competente l'impossibilità di formulare proprio parere in materia di V. Inc. A. per il caso in oggetto, stante le carenze riscontrate e soprattutto la mancanza dello studio per la valutazione di incidenza di cui all'allegato G del D.P.R. 357/97;

Visto che codesta Provincia – Settore 7 – ha provveduto a chiedere chiarimenti ad ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti - in merito alla richiesta di modifica sostanziale dello stabilimento, avanzata dalla Ditta;

Vista la nota prot. n. 2532 del 6/05/2014 recante: "*D.Lvo 152/06 Parte V – Ditta Weatherford Mediterranea S.p.a. – Stabilimento sito in contrada Sant'Elena, Ortona (CH). Chiarimenti*", di ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Chieti – indirizzata al Servizio Tecnico Ambiente Provinciale e trasmessa da questo al Comune di Ortona, da cui si rileva, in generale, che non sussistono variazioni nelle emissioni;

Vista la nota regionale n. 9040 BNPARC del 21/12/2012 - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia recante "*L.R. 46/2012 e procedimenti autorizzativi per le emissioni in atmosfera di cui alla parte V del D.lgs. 152/2006. Comunicazioni.*" – in cui si legge "*si ritiene opportuno procedere ad una valutazione degli impatti su siti, specie ed habitat di interesse comunitario nei seguenti casi:*

1. *per nuovi progetti;*
2. *per interventi che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni;*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' TECNICHE E PRODUTTIVE

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 46/2012

stante la citata nota di ARTA Abruzzo, che si allega, e' del parere che, per l'istanza presentata dalla Ditta Weatherford Mediterranea S.p.a. "*Autorizzazione emissioni in atmosfera art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – autorizzazione per modifica sostanziale dello stabilimento*", non si debba procedere, ad una valutazione degli impatti su siti, specie ed habitat di interesse comunitario dato che l'intervento non comporta variazioni quali-quantitative delle emissioni.

Il presente parere viene inviato anche alla Regione Abruzzo - Servizio Conservazione della Natura e A.P.E. - affinché, stante la funzione trasferita, verifichi la coerenza del presente provvedimento ai propri obiettivi di conservazione degli habitat naturali, tanto ai sensi della L.R. 26/2003.

Cordialità.

16 GIU. 2014

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Ing. Nicola PASQUINI

COMUNE DI ORTONA
III SETTORE - Serv. AMBIENTE

Città di Ortona

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE
Provincia di Chieti

3° SETTORE
Attività Tecniche Produttive
Ufficio Ambiente - SUAP

Raccomandata A/R

Prot. 16177/2014

Ortona, 16.06.2014

Spett.le PROVINCIA DI CHIETI – SETTORE 7
Servizio Tecnico Ambientale
P.zza Monsignor Venturi, 4
66100 - CHIETI

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 – Parte V - Art. 269 – Autorizzazioni Emissioni in atmosfera Ditta Weatherford Mediterranea S.p.A. – C.da S.Elena – Zona Ind.le - Ortona.

Parere Sanitario ai sensi del R.D. 1265/1934

Vista la Vs. nota prot. n. 18075 del 21.05.2014 relativa alla pratica n. 14359;

Preso atto che il SINDACO deve rendere il parere di competenza ai sensi del R.D. 1265 del 1934;

Visto il parere favorevole reso con prescrizioni igienico – sanitario, trasmesso dall'Azienda Sanitaria Locale n. 02 – con nota prot. n. 174 del 12.03.2013, acquisito il 22.03.2013 prot. n. 7983;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'autorizzazione di che trattasi, facendo proprio il precitato parere dell'Azienda Sanitaria Locale n. 02 – Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica – **con le prescrizioni in esso previste** e che si allega in copia.

Tanto si comunica per quanto di competenza, fermo restando l'obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni impartite dagli Enti intervenuti nel procedimento, ciascuno per quanto di competenza.

IL SINDACO
Dr. Vincenzo D'Ottavio

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02
LANCIANO – VASTO – CHIETI
Via Martiri Lancianesi,17/19 – 66100 CHIE
C.F.P.IVA: 02307130696

artimento di Prevenzione
vizio di Igiene,Epidemiologia e Sanità Pubblica
sidio di Orto
Uffo.v: 085/91
o.U.D°174

Comune di Ortona - c_g141)
REGISTRO UFFICIALE
N. 20130007983
22-03-2013
ARRIVO

Ortona li 12 marzo 2013

Al Signor Sindaco
del Comune di Ortona

getto: Autorizzazione per emissioni di inquinanti in atmosfera ex art.269 D.Lgs 152/2006 parte V.
Ditta: Weatherford Mediterranea S.p.A
Sede operativa: Zona Industriale c/da S.Elena – ORTONA (CH)
Parere igienico – sanitario

sa la richiesta della Ditta "Weatherford Mediterranea S.p.A." tendente ad ottenere l'autorizzazione oggetto indicata, per modifica sostanziale - aumento dei quantitativi delle materie prime in input alla e denominata "impastatrice" - nell'ambito del ciclo produttivo dello stabilimento sito in Ortona (CH), na Industriale – C/da S.Elena,

minata la documentazione a corredo dell'istanza in riferimento alle norme nazionali e regionali enti in materia di tutela della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

messo che la Ditta aveva aderito all'autorizzazione in via generale e rinnovata, ai sensi dell'art.272 ma 2 DLgs 152/06, con provvedimento prot.n°30691 emesso dalla Provincia di Chieti in data 04/2008, per le attività di " saldatura - verniciatura - produzione di manufatti in calcestruzzo e zo", premesso altresì che l'attuale modifica determina un procedimento autorizzativo in via ordinaria sì come in oggetto specificato;

siderato che l'attività è classificabile come insalubre di prima classe ai sensi dell'art. 216 del T.U. lle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 e successivi decreti attuativi ed è ubicata in zona compatibile con strumenti urbanistici vigenti;

utati gli effetti tossicologici delle sostanze immesse in atmosfera;

esprime PARERE FAVOREVOLE all'autorizzazione di che trattasi con le seguenti prescrizioni osservazioni

1. Sia assicurato il rispetto dei limiti di emissione così come dichiarati sul QRE
2. Le schede di sicurezza relative ai prodotti contenenti sostanza pericolose siano messe a disposizione delle maestranze e redatte ai sensi del regolamento REACH 1907/2006 e regolamento CLP 1272/2008; tali schede, in particolare, devono essere redatte in lingua italiana e tenute costantemente aggiornate non appena vengano evidenziate nuove informazioni sui pericoli e dunque sulle misure di gestione dei rischi.

ASSEGNATO A sett. 3/Suol/Am

ORTONA 21 MAR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

3. *Sia garantita, in costanza di tempo, un'accurata manutenzione degli impianti di abbattimento adottati ed evitata ogni condizione di danno o nocumento al vicinato.*
4. *Si raccomanda, per quanto possibile, di non utilizzare nel ciclo produttivo prodotti contenenti sostanze classificate cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR).*

Per un giudizio di merito riguardo all'entità delle emissioni diffuse, in relazione alla tutela della salute delle maestranze, è fatta salva la competenza del servizio PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) di questa ASL. In ogni caso si reputa opportuno da parte della Ditta rendere disponibili per le maestranze DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati.

Sia fatto salvo, altresì, quanto previsto al comma 5, art.271, Parte V del D.lgs 152/06 considerato che lo Scrivente Servizio, al momento, non dispone nella zona in cui ricade l'insediamento,, né di stime riferite alle emissioni di impianti e attività presenti o provenienti da altre fonti, né di dati sullo stato di qualità dell'aria.

ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
(L.R. n.2000)

Il Biologo Dirigente
Dott.ssa Maria Capista)

ALL. 4

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI IMPIANTO:WEATHERFORD MEDITERRANEA S.p.A. *Contrada S. Elena* 66026 ORTONA (CH)						Data ___30.08.2012___lì,__ ORTONA (CH)___ Allegato n°1						
Punto di emissione numero	**Provenienza**	**Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]**	**Durata emissioni (h/giorno)**	**Frequenza emissione nelle 24 h**	**Temp [°C]**	**Tipo di sostanza inquinante**	**Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101MPa]**	**Flusso di massa (g/h)**	**Altezza punto di emissione dal suolo (m)**	**Diametro o lati sezione [m o mxm]**	**Tipo di impianto di abbattimento (*)**	**Tenore di ossigeno**
E1	VERNICIATURA (Fase di applicazione)	20.000	4	discontinua	ambiente	Polveri Classe II (tabellaD) Classe III (tabellaD) Classe IV (tabellaD) Classe V (tabellaD)	2,1 1,5 8,9 8,93 12,43	42,0 30,0 178,0 178,6 248,6	8,0	0,25 x 1,30	F.T.	---
E1	VERNICIATURA (Fase di essiccazione)	20.000	1	discontinua	50	C.O.T.	30	600,0	8,0	0,25 x 1,30	F.T.	---
E1 bis	IMPIANTO TERMICO	*Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera dd)*				*NOx, SOx, CO, CO_2, Polveri, Idrocarburi incombusti*	*Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera dd)*					
E2	VERNICIATURA	13.000	1,5	discontinua	ambiente	Polveri Classe II (tabellaD) Classe III (tabellaD) Classe IV (tabellaD) Classe V (tabellaD)	1,6 8 34,9 121,8 136	20,8 104,0 453,7 1.583,4 1.768,0	9,0	0,62 x 0,45	F.T.	---
E3	SALDOBRASAT. RETTIFICATURA	14.000	5	discontinua	ambiente	Polveri Classe II (tabellaB) Classe III (tabellaB) Ossidi di azoto	10 0,5 3 20	140 7 42 280	10,0	0,63	F.T.	---

(*) C= Ciclone; A.U.= Abbattitore a umido; A.D.= Adsorbitore; Altri= specificare; F.T.= Filtro a tessuto; A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi; P.T.= Postcombustore termico; P.E.= Precipitatore elettrostatico; A.S.= Assorbitore; P.C.= Postcombustore catalitico

Timbro e firma del Gestore

Nota: I valori di concentrazione delle classi di S.O.V. si riferiscono alla somma delle quantità delle sostanze appartenenti a ciascuna classe (senza applicazione del criterio della sommatoria). In caso di contemporanea presenza di sostanze appartenenti a classe diverse, il valore individuato per ciascuna classe si riferisce alla somma delle quantità di sostanze appartenenti alla classe in questione comprensiva della quantità di sostanze appartenenti alle classi inferiori (con applicazione del criterio della sommatoria).

Timbro e firma tecnico abilitato

ORDINE DEI CHIMICI DEL LAZIO - UMBRIA - ABRUZZO - MOLISE - ROMA
DOTT. FRANCESCO D'ALESSANDRO CHIMICO 1336

ALLEGATO n. 4
Autorizzazione n. CH\2014\009 del 11/11/2014

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI IMPIANTO:WEATHERFORD MEDITERRANEA S.p.A. *Contrada S. Elena* 66026 ORTONA (CH)						Data ___30.08.2012___lì,__ ORTONA (CH)___ Allegato n°2						
Punto di emissione numero	**Provenienza**	**Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]**	**Durata emissioni (h/giorno)**	**Frequenza emissione nelle 24 h**	**Temp [°C]**	**Tipo di sostanza inquinante**	**Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101MPa]**	**Flusso di massa (g/h)**	**Altezza punto di emissione dal suolo (m)**	**Diametro o lati sezione [m o mxm]**	**Tipo di impianto di abbattimento (*)**	**Tenore di ossigeno**
E4	**IMPASTATRICE**	**1.800**	**1**	**discontinua**	**ambiente**	**Polveri**	**10**	**18**	**4,5**	**0,15**	**F.T.**	**---**
E5	Generatore acqua calda sanitaria	Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06.				NOx, SOx, CO, CO2, Polveri, Idrocarburi incombusti	Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06.					
E6	Power unit	Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06.				NOx, SOx, CO, CO2, Polveri, Idrocarburi incombusti	Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06.					
E7	Unità di potenza TMS	Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06.				NOx, SOx, CO, CO2, Polveri, Idrocarburi incombusti	Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06.					
E8	Vaporiera per idropulitrice	Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06.				NOx, SOx, CO, CO2, Polveri, Idrocarburi incombusti	Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06.					
E9	Vaporiera per idropulitrice	Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06.				NOx, SOx, CO, CO2, Polveri, Idrocarburi incombusti	Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06.					
E10	Caldaia uffici	Punto di emissione non sottoposto alle disposizioni del titolo I ai sensi dell'art. 282 del D.Lgs. 152/06.				NOx, SOx, CO, CO2, Polveri, Idrocarburi incombusti	Punto di emissione non sottoposto alle disposizioni del titolo I ai sensi dell'art. 282 del D.Lgs. 152/06.					
E11	Caldaia uffici	Punto di emissione non sottoposto alle disposizioni del titolo I ai sensi dell'art. 282 del D.Lgs. 152/06.				NOx, SOx, CO, CO2, Polveri, Idrocarburi incombusti	Punto di emissione non sottoposto alle disposizioni del titolo I ai sensi dell'art. 282 del D.Lgs. 152/06.					
E12	Caldaia uffici	Punto di emissione non sottoposto alle disposizioni del titolo I ai sensi dell'art. 282 del D.Lgs. 152/06.				NOx, SOx, CO, CO2, Polveri, Idrocarburi incombusti	Punto di emissione non sottoposto alle disposizioni del titolo I ai sensi dell'art. 282 del D.Lgs. 152/06.					

(*) C= Ciclone
A.U.= Abbattitore a umido
A.D.= Adsorbitore
Altri= specificare

F.T.= Filtro a tessuto
A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi
P.T.= Postcombustore termico

P.E.= Precipitatore elettrostatico
A.S.= Assorbitore
P.C.= Postcombustore catalitico

Timbro e firma del Gestore

Timbro e firma tecnico abilitato

ORDINE DEI CHIMICI DEL LAZIO UMBRIA ABRUZZO - MOLISE - ROMA
DOTT. FRANCESCO D'ALESSANDRO CHIMICO 1336

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI
IMPIANTO:WEATHERFORD MEDITERRANEA S.p.A.
***Contrada S. Elena* 66026 ORTONA (CH)**

Data ___30.08.2012___lì,__ ORTONA (CH)___

Allegato n°3

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
ED1	SEGATURA	---	7,5	Discontinua	Amb.	Polveri da taglio	---	---	max 1	---	---	---
ED2	OSSITAGLIO	---	Poche ore al giorno	Discontinua	Amb.	Fumi da taglio	---	---	max 1	---	---	---
ED3	PULIZIA	---	1	Discontinua	Amb.	Polveri	---	---	max 1,5	---	---	---
ED4	SEGATRICE LEGNO	---	1	Discontinua	Amb.	Polveri	---	---	max 1	---	---	---
ED5	TMS LAVAGGIO MATERIALE TUBOLARE	---	5	Discontinua	Amb.	Polveri e nebbie oleose	---	---	max 1	---	A.U.	---
ED6	LAVAGGIO CON IDROPULIUTRICE	---	5	Discontinua	Amb.	Polveri e nebbie oleose	---	---	max 1	---	A.U.	---
ED7	SVERNICIATURA	---	1	Discontinua	Amb.	Polveri	---	---	max 1	---	F.T.	---
ED8	SPAZZOLATURA	---	1	Discontinua	Amb.	Polveri	---	---	max 1	---	F.T.	---

(*) C= Ciclone
A.U.= Abbattitore a umido
A.D.= Adsorbitore
Altri= specificare

F.T.= Filtro a tessuto
A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi
P.T.= Postcombustore termico

P.E.= Precipitatore elettrostatico
A.S.= Assorbitore
P.C.= Postcombustore catalitico

Timbro e firma del Gestore

Timbro e firma tecnico abilitato

ORDINE DEI CHIMICI DEL LAZIO - UMBRIA ABRUZZO - MOLISE - ROMA
DOTT.
FRANCESCO
D'ALESSANDRO
CHIMICO
1336

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI
IMPIANTO:WEATHERFORD MEDITERRANEA S.p.A.
***Contrada S. Elena* 66026 ORTONA (CH)**

Data ___30.08.2012___ lì,__ ORTONA (CH)___

Allegato n°4

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
ED9	PULIZIA	---	1	Discontinua	Amb.	Polveri	---	---	max 1	---	---	---
ED10	CONTROLLO NON DISTRUTTIVO	---	2	Discontinua	Amb.	Sostanze organiche volatili	---	---	max 1	---	---	---
ED11	VERNICIATURA MANUALE	---	1	Discontinua	Amb.	Sostanze organiche volatili	---	---	max 1	---	---	---
ED12	SPOGLIATURA	---	2	Discontinua	Amb.	Fumi e polveri	---	---	max 1	---	---	---
ED13	RETTIFICATURA	---	3	Discontinua	Amb.	Polveri	---	---	max 1	---	F.T.	---
ED14	CARICA BATTERIA	---	14	Discontinua	Amb.	Tracce di idrogeno (gas)	---	---	max 1	---	A.U.	---

(*) C= Ciclone
A.U.= Abbattitore a umido
A.D.= Adsorbitore
Altri= specificare

F.T.= Filtro a tessuto
A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi
P.T.= Postcombustore termico

P.E.= Precipitatore elettrostatico
A.S.= Assorbitore
P.C.= Postcombustore catalitico

Timbro e firma del Gestore

Timbro e firma tecnico abilitato

ORDINE DEI CHIMICI DEL LAZIO - UMBRIA - ABRUZZO - MOLISE - ROMA
DOTT. FRANCESCO D'ALESSANDRO
CHIMICO
1336